

DELIBERAZIONE N. 961 DEL 21/10/2025					
OGGETTO: Presa d'atto della sentenza di condanna n. 392/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti emessa nei confronti del sig. A.E.L. Provvedimenti consequenziali					
Esercizi/o e conto 2025 Centri/o di costo 2003000 - Importo presente Atto: € 3.705,92 - Importo esercizio corrente: € 3.705,92 Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista			STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali e Legali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Eleonora Allocca L’Estensore Daniele Avari Proposta n° DL-928-2025		
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 20/10/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto			PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 20/10/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari		
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: Sent. n. 392 2025.pdf					

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti

Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visto il Decreto Legislativo n.64 del 16.08.2016 “Codice di giustizia contabile” e, in particolare, gli artt.214 e ss., relativi alle azioni esecutive delle sentenze di condanna della Corte dei Conti;

Viste le Linee Guida sull’esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi del 21.01.2025 della Corte dei Conti – Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio – con le quali si forniscono indicazioni generali sull’esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice contabile in favore dell’amministrazione o ente;

Premesso con sentenza n. 392/2025, notificata agli IFO il 03.09.2025, prot. 12848 in ordine al giudizio di responsabilità iscritto al n. 80606 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, la Corte dei Conti condannava il sig. A.E.L. al pagamento somma di euro 3.387,92 a favore degli IFO, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché le spese di giudizio liquidate in euro 318,00;

Considerato che con deliberazione del 07.08.2025, n.751, sono state recepite le Linee Guida sull’esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;

che con la medesima deliberazione è stata individuata, ai sensi dell’art. 214, comma 3, c.g.c., quale struttura interna, per tutte le attività volte al recupero delle somme secondo le modalità di esecuzione previste, la U.O.C. Affari Generali e Legali, con riserva di comunicare tempestivamente al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, unitamente all’avvio delle singole procedure esecutive, il nominativo ed i contatti del responsabile del procedimento all’uopo individuato;

Atteso che, inoltre, le suddette Linee Guida, in coerenza con quanto disposto dal Codice della Giustizia contabile, nel richiamare il potere dovere di ogni amministrazione

creditrice di procedere all'esecuzione del provvedimento giudiziale di condanna dispongono in merito:

al dovere dell'amministrazione per il tramite dell'Ufficio designato, di dare immediato avvio all'azione di recupero del credito (art. 214, c.3 c.g.c);

all'obbligo dell'amministrazione di iscrivere distintamente, nei documenti contabili, i proventi dei crediti liquidati e di ogni altra somma connessa alla sentenza da eseguire, tenendo presente che le spese di giudizio rimosse dall'amministrazione ai sensi del Testo Unico in materia di spese di giustizia, devono essere successivamente riversate in favore dell'Erario statale;

che tra le possibili procedure di recupero attivabili dall'Amministrazione per il recupero delle somme di cui alla sentenza sopra citata, alternativamente o cumulativamente, in caso di mancato pagamento spontaneo, vi è il recupero in via amministrativa attraverso le ritenute nei limiti di legge, sulle somme dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto (TFR) o quello di quiescenza comunque denominati;

Tenuto conto che il Sig. A.E.L. risulta attualmente in servizio presso gli I.F.O.;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto della sentenza di condanna della Corte dei Conti n. 392/2025 con la quale il sig. A.E.L. è stato condannato di pagare agli I.F.O. la complessiva somma di euro 3.705,92 e per l'effetto dare esecuzione alla stessa secondo le modalità indicate al punto 6 delle succitate linee guida;

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata al presente provvedimento è disponibile presso la U.O.C. proponente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto della sentenza di condanna n. 392/2025 della Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti con la quale il sig. A.E.L. è stato condannato a pagare in favore degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri la somma di euro 3.387,92 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
- prendere atto, inoltre, che le spese di giustizia di cui all'ordinanza sopra citata saranno corrisposte direttamente da questi Istituti allo Stato secondo quanto previsto all'art.10 delle Linee Guida sull'esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;
- procedere per l'effetto ad incassare il complessivo importo di euro 3.705,92, secondo le modalità previste al punto 6 delle le linee guida sull'esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, recepite con deliberazione I.F.O. n. 751/2025.

La U.O.C. Affari Generali e Legali, la UOC Risorse Umane e relazioni sindacali e la U.O.C. Risorse Economiche provvederanno, una volta adottato il presente provvedimento, a curare tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Presa d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non ch  l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virt  dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza   totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonch  alla stregua dei criteri di economicit  e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta cos  formulata concernente *“Presa d’atto della sentenza di condanna n. 392/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti emessa nei confronti del sig. A.E.L. Provvedimenti consequenziali”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Sent. n.392/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere

dott.ssa Paola Lo Giudice Primo Ref. relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80606**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale presso la Sezione giurisdizionale per il
Lazio nei confronti del sig. . (c.f.

, nato a e

residente in ,

rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pistilli

(c.f. PSTMSM65P02M082V) del Foro di Viterbo, PEC

massimopistilli@pec.ordineavvocativiterbo.it, e

dall'avv. Sara Corba (c.f. CRBSRA90M51F499G) del Foro

di Roma, PEC saracorba@ordineavvocatiroma.org, ed

elettivamente domiciliato presso il loro studio in

Viterbo, via Belluno 69.

Visto l'atto di citazione;
visti gli altri atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 24 giugno 2025, con
l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa
Alessandra Giannotti, il giudice relatore dott.ssa
Paola Lo Giudice, il V.P.G. dott.ssa Eleonora Lener
per la Procura regionale e l'avv. Sara Corba per il
convenuto.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del 30 gennaio 2025,
depositato nella Segreteria della Sezione il 3
febbraio 2025 mediante il Sistema Giudico,
ritualmente notificato all'odierno convenuto, la
Procura regionale ha convenuto in giudizio innanzi a
questa Sezione giurisdizionale il sig.

, collaboratore professionale sanitario
infermiere dipendente della struttura sanitaria
pubblica IFO, Istituti Fisioterapici Ospitalieri IRE
ISG con sede in Roma, per sentirlo condannare al
pagamento in favore degli IFO della somma complessiva
di euro 6.142,78 (seimilacentotrentadue/78), oltre
interessi, rivalutazione monetaria e spese di
giustizia, per un'ipotesi di danno da assenteismo e
danno da disservizio arrecato dall'illecita condotta

posta in essere nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2018 e il 19 luglio 2019, consistita nella falsa attestazione della propria presenza al lavoro in 21 episodi, avendo ceduto il proprio *badge* per la timbratura ad altri dipendenti.

2. L'azione traeva origine dall'acquisizione da parte della Procura di diversi articoli di stampa, pubblicati su testate di rilevanza nazionale, relativi all'avvio di indagini penali a seguito di una denuncia-querela da parte di dirigenti amministrativi degli IFO per l'ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato riguardanti dipendenti pubblici in relazione ad un sistema di false timbrature ed artificiose presenze in servizio. La Procura regionale acquisiva dalla Procura penale di Roma gli atti del relativo fascicolo e delegava il Comando dei Carabinieri, Stazione Roma Eur, già delegato nelle indagini penali sui fatti di causa, per ulteriori incombenze istruttorie.

In particolare, l'attività investigativa svolta dai Carabinieri, all'esito anche di complesse attività tecniche di videosorveglianza, geolocalizzazione e localizzazione tramite GPS (aggancio con le cd. celle telefoniche), corroborate in alcuni casi da servizi di osservazione e pedinamento, riconciliate con

oggettivi riscontri sui tabulati delle presenze, aveva documentato la condotta fraudolenta di una pluralità di dipendenti degli IFO finalizzata alla falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro. Alla conclusione delle indagini preliminari, in data 26 febbraio 2024 la Procura della Repubblica aveva citato a giudizio 34 di tali soggetti per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 81 cpv e 640, comma 2, c.p. Tra di essi il sig. Levi, qui convenuto, era stato chiamato a rispondere perché "con artifici e raggiri consistiti nel cedere il proprio *badge* a _____ e _____, facendosi così attestare falsamente la propria presenza all'interno del posto di lavoro all'IFO di Roma, induceva in errore il preposto alla liquidazione dei relativi emolumenti dell'IFO sulla sua effettiva presenza sul posto di lavoro, procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno".

Rispetto ai medesimi soggetti l'Ufficio procedimenti disciplinari degli IFO in data 6 giugno 2024 aveva attivato il procedimento disciplinare. In data 2 ottobre 2024 il procedimento nei riguardi del convenuto era stato sospeso in attesa della definizione del giudizio penale.

Gli IFO avevano altresì trasmesso una relazione illustrativa del danno cagionato dalle condotte dei dipendenti destinatari del decreto di citazione a giudizio, relativamente alle somme erogate a fronte delle prestazioni non rese, nonché agli ulteriori costi sostenuti a causa di tali condotte.

Ciò premesso, la Procura riteneva sussistenti gli elementi per contestare al sig. il danno patrimoniale diretto da assenteismo e il danno da disservizio, riservando di procedere alla successiva contestazione del danno all'immagine.

Con riferimento al primo, avente ad oggetto l'indebita percezione della retribuzione corrisposta per i giorni e le ore di allontanamento arbitrario dal posto di lavoro, come previsto dall'art. 55-*quinquies*, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69, d.lgs. n. 150/2009, e in violazione degli artt. 43 e 82 del CCNL Comparto Sanità, la Procura contestava 21 episodi, specificamente individuati nell'atto di citazione (cfr. pag. da 7 a 21) relativi al periodo dal 20 dicembre 2018 al 19 luglio 2019, nei quali il convenuto aveva fatto risultare falsamente la propria presenza in servizio, cedendo il proprio *badge* per la timbratura ad altri dipendenti (). Per

ciascun episodio contestato erano state acquisite le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza all'uopo installati nell'ambito delle indagini penali, come risultava dall'informativa finale resa dalla P.G. (cfr. da pag. 458 a 470; 498, 499 e 506). Tale danno, pari alla retribuzione indebitamente percepita a fronte di prestazioni non rese, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dagli IFO, era quantificato in euro 2.387,92.

Con riferimento al danno da disservizio, la Procura richiamava il costo sostenuto dall'amministrazione per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, posto che la condotta aveva inciso sui processi organizzativi e di funzionamento, distogliendo risorse per il conseguimento dei fini istituzionali e rendendo necessaria la loro concentrazione per sanzionare il dipendente infedele e ripristinare la legalità dell'azione amministrativa. Ai fini della quantificazione, la Procura considerava i costi sostenuti per la consulenza e il patrocinio legale affidati a un avvocato esterno all'Ente (pari a euro 46.476,08) nel giudizio penale nei confronti dei 34 dipendenti, tra i quali il convenuto, imputandogli quale quota parte la somma di euro 1.366,94 in

considerazione del numero dei soggetti coinvolti. Inoltre, considerava i disservizi causati alla struttura sanitaria per l'arbitraria assenza dal servizio del convenuto, che aveva certamente reso necessario il ricorso al lavoro straordinario di altre unità di personale, con un danno equitativamente quantificato in euro 2.387,92, pari al danno da assenteismo. Il danno da disservizio complessivamente contestato era dunque pari a euro 3.754,86.

Affermata la sussistenza del rapporto di servizio e del nesso di causalità con il danno cagionato, la condotta era contestata a titolo di dolo, o almeno di colpa grave, in quanto imputabile ad una scelta consapevole e volontaria. Il convenuto, infatti, quale dipendente pubblico, era pienamente consapevole della funzione del *badge* marcatempo e del suo utilizzo in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente.

La Procura aveva notificato l'invito a dedurre al sig. , il quale aveva presentato deduzioni, facendo emergere nuovi elementi. In particolare, aveva prodotto una dichiarazione del 24 luglio 2024 della coordinatrice infermieristica dell'UOSD presso gli IFO, dott.ssa , che affermava di

non avere mai constatato l'assenza ingiustificata del convenuto nei turni in cui era prevista la sua presenza in servizio. La Procura espletava approfondimenti ai sensi dell'art. 67, comma 7, c.g.c. e chiedeva agli IFO ulteriori elementi conoscitivi. Gli IFO, rimettendo all'Autorità giudiziaria la valutazione della dichiarazione prodotta, non riscontravano elementi aggiuntivi per motivare una revisione di quanto già affermato.

La Procura, dunque, non ritenendo gli elementi adottati utili a superare le contestazioni formulate, adottava l'atto di citazione in epigrafe indicato.

La Procura ribadiva la natura personale e incredibile del *badge*. Reputava non attendibile la dichiarazione della dott.ssa del 24 luglio 2024 ed evidenziava che non erano state prodotte attestazioni di servizio idonee a suffragare la tesi difensiva. Infine, escludeva un rapporto di pregiudizialità con il processo penale pendente.

2. Con decreto del 2 febbraio 2025 il Presidente della Sezione ammetteva il convenuto al rito monitorio di cui agli artt. 131 e 132 c.g.c. previo pagamento della somma di euro 3.000, fissando in caso di mancata accettazione l'udienza del 24 giugno 2025.

3. Il convenuto si costituiva in giudizio con

comparsa di risposta del 29 maggio 2025, chiedendo il rigetto della domanda.

In via preliminare chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c. stante la pendenza del processo penale per i medesimi fatti, con udienza predibattimentale fissata al 9 giugno 2025. Specificava che gli IFO si erano costituiti parte civile per i medesimi danni, oltre che per il danno all'immagine, e che il procedimento penale era causa pregiudicante rispetto a quello contabile. Faceva presente che il procedimento disciplinare era stato sospeso in considerazione della complessità dell'accertamento del fatto addebitato.

Sollevava eccezione di prescrizione, affermando che gli IFO erano a conoscenza della condotta foriera di danno fin dai suoi esordi, considerato che le indagini erano state avviate a seguito di denuncia querela della stessa amministrazione. Ne derivava che il termine di prescrizione decorreva dalla data della predetta denuncia, presentata il 12 giugno 2018. Al più tardi, il termine poteva decorrere dal 19 luglio 2019, data in cui gli IFO, verificando i tabulati, avrebbero potuto constatare l'asserita condotta illecita. L'amministrazione era a conoscenza del fatto che le indagini riguardavano il convenuto,

avendo trasmesso alla Procura della Repubblica i tabulati relativi alle sue presenze. Essendo stato l'invito a dedurre notificato il 3 settembre 2024, il termine quinquennale di prescrizione era decorso.

Affermava che gli IFO non avevano presentato alla Procura erariale la denuncia prevista dall'art. 52 c.g.c., né avevano adempiuto all'obbligo di evitare l'aggravamento del danno come previsto dall'art. 52, comma 6, c.g.c.

Nel merito affermava l'infondatezza dell'azione, il mancato adempimento dell'onere probatorio da parte della Procura e la genericità delle contestazioni delle voci di danno. L'azione risultava fondata solo su elementi indiziari, assunti nell'ambito del procedimento penale, senza lo svolgimento di ulteriori accertamenti come previsto dall'art. 55 c.g.c. In considerazione dei medesimi elementi probatori posti a sostegno della richiesta della Procura erariale, gli IFO avevano sospeso il procedimento disciplinare, ritenendo di non disporre di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione di una sanzione disciplinare, mentre in altri casi, nei quali erano emerse prove certe della condotta assenteista, l'Ente aveva disposto il licenziamento del dipendente. A carico del convenuto non risultava

alcuna prova dell'allontanamento dal luogo di lavoro né dell'asserito disservizio procurato, risultando solamente lo scambio del *badge*. Né risultavano richieste di personale per supplire all'assenza del convenuto, o segnalazioni di servizio o cura non prestati, o lamentele da parte dei coordinatori o dei pazienti. Richiamava la dichiarazione della dott.ssa

, depositata nella fase preprocessuale, per provare la sua presenza in servizio. Produceva i tabulati relativi alle presenze in servizio nei mesi in contestazione, validati dalla coordinatrice. Richiamava le modalità di esecuzione del servizio ed evidenziava che la sua eventuale assenza sarebbe stata constatata e segnalata, chiedendo di acquisire le testimonianze dei medici e infermieri con i quali aveva svolto la propria attività. Rappresentava che in alcune delle giornate contestate (20, 25 e 28 febbraio; 11 aprile; 30 maggio; 6, 18, 20 e 28 giugno; 18 luglio 2019) si era recato a mensa, come risultava dalla relativa timbratura e, dunque era sicuramente in servizio. Faceva presente che, essendo la

la propria moglie, si trovava spesso in possesso del suo *badge* a causa di una impropria gestione familiare dello stesso. Invece, rispetto alle timbrature effettuate dal sig. ,

afferitava che a causa della vicinanza degli armadietti negli spogliatoi si verificava un'involontaria commistione dei *badge*.

Contestava l'identificazione del danno da disservizio con una quota della somma spesa dall'Ente per l'incarico di consulenza e di costituzione nel giudizio penale e affermava l'assenza di ogni prova del disservizio, in assenza di lamentele da parte dell'utenza e dei medici di reparto e non sussistendo richieste di prestazioni di lavoro straordinario per supplire alle sue asserite assenze.

Escludeva la sussistenza del dolo o della colpa grave.

4. In data 5 giugno 2025, il PM depositava la requisitoria orale per la discussione del giudizio. Affermava l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c. e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ribadiva di aver assolto all'onere probatorio circa la falsa attestazione della presenza in servizio e il danno, sottolineando l'idoneità delle prove contenute nell'informativa dei Carabinieri. Evidenziava di aver effettuato approfondimenti istruttori sul documento prodotto in sede di invito a dedurre, valutato non attendibile.

Parimenti inattendibili erano valutate le timbrature prodotte in giudizio, essendo provato che quelle contestate non erano state da lui effettuate. Affermava l'irrilevanza della sospensione del procedimento disciplinare. L'unico meccanismo oggettivo di controllo dell'orario di lavoro era il dispositivo marcatempo apposto alle uscite/entrate della struttura, non dotate di tornelli. Evidenziava che il danno da disservizio era stato quantificato in via equitativa.

In via subordinata, chiedeva di demandare al datore di lavoro la valutazione dell'attendibilità della documentazione prodotta, nonché il ricalcolo orario e la riquantificazione del danno.

5. All'udienza pubblica del 24 giugno 2025, come da verbale, la Procura ha richiamato quanto dedotto negli atti depositati, insistendo per le conclusioni rassegnate. La difesa del convenuto ha ribadito le eccezioni formulate, comunicando che le udienze penali sono fissate per il 6 e 25 novembre 2025.

6. Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento

della responsabilità del convenuto, quale dipendente della struttura sanitaria pubblica IFO, per il danno da assenteismo e da disservizio causato con condotta dolosa, consistente in plurimi episodi di attestazione non veritiera della propria presenza al lavoro, mediante timbrature effettuate da terzi con il *badge* a lui intestato.

2. In via preliminare deve essere respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in attesa della definizione del giudizio penale.

L'art. 106, comma 1, c.g.c. statuisce che "il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato". Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza contabile e di legittimità, in considerazione dell'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale o civile, la sospensione necessaria del processo presuppone che la decisione dello stesso dipenda dall'esito di un'altra causa,

avente portata pregiudiziale in senso stretto, quindi vincolante con efficacia di giudicato, all'interno della causa pregiudicata. Tali autonomia e indipendenza permangono anche quando i giudizi investono un medesimo fatto materiale, atteso che diversi sono i beni giuridici tutelati e le finalità perseguite e posto che il giudice contabile può trarre anche dalle risultanze istruttorie del procedimento penale autonomi apprezzamenti e convincimenti (cfr., da ultimo, Sez. giur. Lazio, sent. n. 342/2025).

Nella fattispecie in esame, il giudizio penale pendente non è pregiudiziale in senso tecnico rispetto al presente giudizio contabile, anche se inerente agli stessi fatti materiali, non costituendo l'antecedente da cui dipende la sua definizione. Dunque, non sussistono i presupposti per la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c.

3. Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto per asserito decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994.

In base a tale norma "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni,

decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta". Dunque, la prescrizione decorre dal momento in cui si verifica il fatto dannoso, individuabile nel depauperamento dell'amministrazione danneggiata. Nelle ipotesi in cui il danno sia stato dolosamente occultato, al fine di garantire l'effettività della tutela dell'Erario, la norma prevede una diversa decorrenza della prescrizione, spostando in avanti il *dies a quo* fino all'effettiva scoperta del danno. Ciò in quanto il doloso occultamento determina l'impossibilità dell'amministrazione di conoscere la sussistenza del danno e, fino alla sua scoperta nella concreta qualificazione, impedisce che l'azione risarcitoria possa essere esercitata.

Nella fattispecie, considerata la caratterizzazione penalmente rilevante della condotta consistente nella falsa attestazione della propria presenza in servizio, sussiste inequivocabilmente il doloso occultamento del danno, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dal momento della scoperta. Tale scoperta deve ritenersi avvenuta con la chiusura delle indagini e con l'adozione del decreto di citazione in giudizio, emesso dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Roma il 26 febbraio 2024 nell'ambito del procedimento penale. Solo in tale momento, infatti, possono ritenersi compiutamente individuati gli specifici profili della vicenda in riferimento ai fatti contestati al convenuto e, dunque, può iniziare a decorrere il termine di prescrizione (cfr. Sez. giur. Lazio, sent. n. 342/2025). Alla data del 3 settembre 2024, di notifica dell'invito a dedurre al convenuto, il predetto termine non era evidentemente decorso.

Non può attribuirsi rilevanza alla circostanza che il procedimento sia stato avviato a seguito della denuncia di alcuni dirigenti degli IFO in data 12 giugno 2018. Al riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare che la richiamata denuncia aveva ad oggetto soggetti diversi dall'odierno convenuto e che solo alla conclusione delle indagini gli IFO hanno potuto acquisire esatta contezza del fenomeno e dei soggetti coinvolti, con la conseguente effettiva scoperta del fatto e del correlato danno.

4. Nel merito la domanda deve essere parzialmente accolta, per i motivi di seguito esposti.

È pacifica la sussistenza del rapporto di servizio, essendo incontestato che il convenuto sia un dipendente degli IFO.

Sussiste la condotta antigiuridica consistente nell'aver attestato falsamente la propria presenza in servizio nei 21 episodi, dettagliatamente indicati nell'atto di citazione, avendo ceduto il proprio badge per la timbratura ad altri dipendenti, come emerge dalle risultanze delle indagini svolte in sede penale. Al riguardo occorre richiamare l'art. 55-*quiquies*, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001, secondo i quali "fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto" (comma 1). "Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata

prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-*quater*, comma 3-*quater*" (comma 2). In base all'art. 55-*quater*, comma 1-*bis*, "costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta".

Nella fattispecie, in base alla documentazione prodotta e alle argomentazioni formulate dalla Procura, l'assunto accusatorio può ritenersi pienamente provato. In particolare, dalle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza installati nell'ambito delle indagini penali emerge inequivocabilmente che negli episodi contestati il *badge* del sig. sia stato utilizzato da soggetti terzi per attestare la sua presenza in servizio, né il convenuto ha contestato tale circostanza.

Deve essere evidenziato al riguardo che, come affermato dalla Procura, l'unico meccanismo oggettivo di controllo del rispetto dell'orario di lavoro è

rappresentato dal dispositivo marcatempo apposto alle uscite/entrare degli IFO, peraltro non dotate di tornelli. Dunque, avendo dimostrato che il convenuto non ha provveduto personalmente al passaggio del proprio *badge* in tali dispositivi, la Procura regionale ha correttamente assolto all'onere probatorio ad essa riferibile relativo alla condotta addebitata al convenuto. A fronte di ciò, le argomentazioni del convenuto, volte a dimostrare la propria presenza in servizio, non risultano idonee a tale fine. Infatti, appaiono del tutto irrilevanti e inverosimili le affermazioni relative ad un uso familiare del *badge* con il coniuge o ad una commistione dei *badge* stessi per vicinanza dei rispettivi armadietti. Né può attribuirsi valenza dirimente alla circostanza che in alcune delle giornate contestate il *badge* sia stato usato per l'accesso alla mensa, tenuto anche conto che non vi è prova che nelle specifiche circostanze il *badge* sia stato usato dal convenuto, essendo provato che in tali date era detenuto da soggetti diversi. Né, stante la accertata falsità delle timbrature, può attribuirsi rilevanza ai tabulati delle presenze in servizio esibiti dal convenuto, seppure validati dalla coordinatrice del settore. Parimenti

irrilevante (cfr., in tal senso, Sez. giur. Lazio, sent. n. 342/2025) deve ritenersi la dichiarazione della coordinatrice stessa, prodotta in sede difensiva e resa a distanza di tempo, attestante la "presunta presenza" in servizio del convenuto sulla base della sua non sostituzione, quale regola di servizio in caso di assenza, o in base alla mancanza di reclami formali da parte dell'utenza. A tal proposito si deve peraltro considerare che nessuna segnalazione di tal genere risulta acquisita dalla struttura ospedaliera, nonostante l'indubbia ampiezza del fenomeno illecito e il diffuso clima di sostanziale impunità, emersi all'esito delle indagini svolte dai Carabinieri, come rappresentato nell'informativa da essi redatta. Né, alla luce delle esposte conclusioni, appare dirimente l'acquisizione di testimonianze, come richiesta dal convenuto.

Sussiste altresì l'elemento soggettivo del dolo, in considerazione dell'evidente intenzionalità e consapevolezza della illiceità della condotta, posta in essere in violazione degli obblighi di servizio, volta al conseguimento della retribuzione senza la correlata prestazione lavorativa.

Discende da quanto esposto che sussiste il danno da assenteismo per la falsa attestazione della presenza

nel luogo di lavoro, correttamente quantificato dalla Procura nella somma di euro 2.387,92, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali è stata accertata la mancata prestazione.

Sussiste altresì il danno da disservizio, in relazione alle spese sostenute dall'amministrazione, quale quota parte delle spese legali correlate alla vicenda (cfr. Sez. giur. Lazio, sent. n. 342/2025). Di contro, non può essere riconosciuta l'ulteriore quota di danno richiesta a titolo di danno da disservizio, in quanto non provata. In particolare, non risulta fornita in atti la prova di servizi aggiuntivi retribuiti a terzi per supplire alle assenze e dei disservizi sanitari determinati dalla condotta del convenuto (cfr. Sez. giur. Lazio, sent. n. 323/2025). Dunque, in parziale accoglimento della prospettazione attorea, tenuto conto del numero degli episodi illeciti contestati, tale posta di danno, come sopra specificata, può essere quantificata in via equitativa in euro 1.000,00.

5. Tutto ciò considerato, la domanda deve essere parzialmente accolta. Per l'effetto il sig.

è condannato al pagamento, in favore degli IFO, della somma di euro 3.387,92 (pari a euro

2.387,92 a titolo di danno da assenteismo ed euro 1.000,00 a titolo di danno da disservizio), da intendersi già comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

6. Alla soccombenza segue l'obbligo del convenuto del pagamento delle spese del giudizio da versare allo Stato e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **80606** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto condanna il sig. _____ al pagamento, a favore degli IFO, Istituti Fisioterapici Ospitalieri, della somma di euro 3.387,92 (tremilatrecentottantasette/92), già comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla

pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della *privacy*), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti

interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della *privacy*).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 24 giugno 2025.

L'estensore

Il Presidente

Paola Lo Giudice

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno **1 settembre 2025**

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 381,10 (Trecentottantuno/10).

IL DIRIGENTE

Sebastiano Alvisè ROTA

F.to digitalmente



CORTE DEI CONTI

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per il Lazio

Si attesta che il presente documento informatico è copia conforme al documento digitale depositato agli atti di questa Sezione Giurisdizionale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Dott. Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale Lazio

Settore Pubblicazioni

€ 16,00 imposta di bollo forfettaria (euro sedici/00), posta a carico dei soccombenti indicati in decisione.

Roma lì, 1° settembre 2025.

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente